

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

Doc. XII
N. 128

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI MARTEDÌ 16 NOVEMBRE 1993

Risoluzione

legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che precisa le definizioni ai fini dell'applicazione del divieto di accesso privilegiato di cui all'articolo 104 A del trattato che istituisce la Comunità europea

(Procedura di cooperazione: prima lettura)

Annunziata il 19 gennaio 1994

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(93)0371 - SYN 467),

consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 104 A, paragrafo 2, del trattato CE (C3-0356/93),

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (A3-0334/93),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 189 A, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà ai sensi dell'articolo 189 C, lettera a), del trattato CE, gli emendamenti approvati dal Parlamento;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio,

alla Commissione e ai Parlamenti degli Stati membri.

ENRICO VINCI
Segretario generale

EGON KLEPSCH
Presidente

Proposta di regolamento del Consiglio che precisa le definizioni ai fini dell'applicazione del divieto di accesso privilegiato di cui all'articolo 104 A del trattato che istituisce la Comunità europea (COM(93)0371 - C3-0356/93 - SYN 467)** I

La proposta è stata approvata con le seguenti modifiche:

TESTO

PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Emendamento n. 1)
Primo considerando

considerando che il divieto di accesso privilegiato è essenziale per assoggettare le operazioni di finanziamento del settore pubblico alla disciplina del mercato e contribuire pertanto ad evitare disavanzi eccessivi;

(Emendamento n. 3)

Articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino

i servizi finanziari delle Poste, se fanno parte dell'amministrazione pubblica.

TESTO

MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)
Primo considerando

considerando che il divieto di accesso privilegiato è essenziale per assoggettare le operazioni di finanziamento del settore pubblico alla disciplina del mercato e contribuire pertanto ad evitare disavanzi eccessivi; considerando altresì che esso ha per effetto l'equiparazione degli Stati membri nell'accesso del settore pubblico al risparmio privato della comunità e che occorre pertanto includervi tutte le forme di privilegio per i titoli del debito pubblico, sia in circolazione che futuri;

(Emendamento n. 3)

Articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino

soppresso.